



PROTEZIONE CIVILE MONS ARCIS MONTESARCHIO

Articolo 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore (in seguito solo CTS) e del Codice Civile, un'associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale, avente la denominazione **"Protezione Civile Mons Arcis Montesarchio"**

2. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (OdV) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **"Protezione Civile Mons Arcis Montesarchio"**, organizzazione di Volontariato", e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Montesarchio (BN), Via Enrico Mattei n°6; la variazione della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria.

4. L'associazione ha durata illimitata.

5. L'associazione e' costituita dai soci fondatori, precisamente i signori:

- Agostinelli Antonio nato a Montesarchio (BN) il 12/09/1966, CF: GSTNTN66P12F636Z ivi residente alla via Napoli 13;
- Del Giacco Costantino nato a Montesarchio (BN) il 26/08/1968, CF: DLGCTN68M26F636C ivi residente alla via Enrico Mattei 6;
- Fontanarosa Mauro nato a Maddaloni (CE) il 27/02/1998, CF: FNTMRA98B27E791J ivi residente a Montesarchio (BN) C.da Muraglione 16;
- Fontanarosa Luca nato a Maddaloni (CE) il 27/02/1998 CF: FNTLCU98B27E791Y ivi residente a Montesarchio (BN) c.da Muraglione 16 ;
- Adamo Emmanuele nato a Napoli il 04/01/1999 CF: DMAMNL99A04F839V ivi residente a Montesarchio (BN) via Santo Spirito 1;
- Schipani Giovanni nato a Napoli il 18/11/1997 CF: SCHGNN97S18F839W ivi residente a Montesarchio (BN) via Santa Maria 12;
- Zamparano Boris nato a Volgograd (Russia) il 05/11/2000 CF: ZMPBR00S05Z154A ivi residente a Montesarchio (BN) via Pezze 2.

6. L'associazione accetterà numero illimitato di volontari che vorranno partecipare alle attività associative, senza scopo di lucro, indicate nel presente statuto.

Handwritten signature and initials on the right margin.



Articolo 2

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS e dalle altre norme vigenti.
2. L'Assemblea può deliberare il regolamento generale attinente all'esecuzione dello statuto.

Articolo 3

Efficacia dello statuto e delle delibere

Tutti gli associati ed i volontari sono obbligati ad osservare le norme del presente statuto nonché le delibere assunte dagli organi sociali.

Articolo 4

Interpretazione dello statuto

1. Le eventuali divergenze tra gli organi sociali e/o tra gli enti aderenti nell'interpretazione del presente statuto e dei regolamenti deliberati dall'Assemblea sono rimesse alla decisione del Collegio Nazionale dei Garanti.

Articolo 5

Finalità e Attività

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati:
 - 1.1. Promuovere, sostenere e coordinare in ambito locale, nazionale e internazionale l'attività di Protezione Civile e di soccorso sanitario svolta dagli enti aderenti in osservanza a quanto previsto dal D. Lgs. 1/2018, dal CTS e dalle altre norme vigenti;
 - 1.2. Prestare agli enti aderenti servizi di assistenza tecnica, logistica, amministrativa, fiscale e per ogni altra loro esigenza gestionale o operativa;
 - 1.3. Promuovere, coordinare e gestire attività di informazione, formazione, qualificazione e aggiornamento rivolte ai cittadini, alle scuole di ogni ordine e grado, agli operatori del sistema della Protezione Civile e del personale sanitario in materia di soccorso, infortunistica, salvaguardia dell'ambiente e simili;
 - 1.4. Attivare e mantenere rapporti con gli organi governativi e legislativi nazionali, regionali e con gli Enti Locali per promuovere le attività di Protezione Civile e di soccorso sanitario, anche tramite la stipula di convenzioni e accordi di ogni tipo;
 - 1.5. Attivare tutte le azioni amministrative, civili e penali utili per la tutela e la protezione dell'ambiente, assumendo anche il ruolo di parte civile in osservanza alle norme vigenti;
 - 1.6. Promuovere la cultura e la pratica del volontariato di Protezione Civile, come espressione di impegno civile e di solidarietà, valorizzando l'apporto degli enti aderenti e dei Coordinamenti Regionali e Interregionali.
2. Per raggiungere le proprie finalità l'associazione potrà svolgere le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - 2.1. Utilizzare personale del Servizio Civile qualora ne avesse i requisiti;
 - 2.2. Realizzare iniziative tese a promuovere una società eco- compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente il cardine del proprio modello di vita e di sviluppo;

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività di protezione civile e di assicurare l'efficacia delle misure di prevenzione, di protezione e di soccorso in caso di calamità naturali, di catastrofi e di altri eventi di emergenza.

Il presente regolamento è adottato in esecuzione dell'articolo 17 della legge 223 del 1987, recante "Riforma del sistema delle fonti del diritto".

Il presente regolamento è emanato in esecuzione dell'articolo 17 della legge 223 del 1987, recante "Riforma del sistema delle fonti del diritto".

Il presente regolamento è emanato in esecuzione dell'articolo 17 della legge 223 del 1987, recante "Riforma del sistema delle fonti del diritto".

- 2.3. Partecipare attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica affinché sia definita negli atti e concretamente realizzata una adeguata programmazione delle iniziative di tutela ambientale, di protezione civile e di soccorso sanitario;
- 2.4. Realizzare e partecipare ad iniziative volte a tutelare l'ambiente, a valorizzare e recuperare il patrimonio artistico, architettonico, culturale e paesaggistico;
- 2.5. Costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, italiani o esteri, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- 2.6. Pubblicare notiziari, libri, riviste e altro materiale didattico e divulgativo, anche tramite sistemi elettronici e telematici;
- 2.7. Promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire un contatto tra l'associazione, chi opera nei settori di attività dell'associazione e il pubblico in generale;
- 2.8. Promuovere e gestire attività ricreative, culturali e di spettacolo tese a diffondere le finalità sociali;
- 2.9. Erogare premi e borse di studio;
- 2.10. Compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni.
3. Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 alle seguenti lettere:
- 3.1. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- 3.2. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- 3.3. Formazione universitaria e post-universitaria;
- 3.4. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 3.5. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 3.6. Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- 3.7. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- 3.8. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- 3.9. Protezione Civile ai sensi del D.Lgs. 1/2018 e successive modificazioni;

HT
LE
XC
A
BA
SA
A

[Faint, illegible text visible through the paper, likely bleed-through from the reverse side. The text appears to be organized into paragraphs and possibly a list or table structure.]

[Circular stamp or logo on the right edge of the page, containing illegible text.]

- 3.10. L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del CTS, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, secondo le modalità disciplinate dal D.M. 19 maggio 2021 n. 107; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta alla Direzione Nazionale.
- 3.11. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza verso i sostenitori ed il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 CTS.
- 3.12. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi con cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 6

Struttura

1. L'associazione è un ente di secondo grado e si articola sui livelli nazionale e regionale, tutti dotati di autonomia giuridica, patrimoniale e organizzativa.
2. I livelli regionali sono rappresentati dai Coordinamenti Regionali istituiti nelle Regioni in cui sono presenti almeno 4 (quattro) enti aderenti; in mancanza del numero minimo di aderenti possono essere istituiti Coordinamenti Interregionali tra Regioni limitrofe.
3. Il presente statuto riporta i principi cui devono attenersi gli statuti dei singoli Coordinamenti Regionali o Interregionali per poter essere accreditati come livelli regionali dell'associazione.

Articolo 7

Competenze

1. L'associazione, a livello nazionale:
- 1.1. Intrattiene rapporti istituzionali a livello nazionale ed internazionale;
 - 1.2. Promuove e gestisce servizi di dimensione nazionale;
 - 1.3. Individua le politiche associative generali;
 - 1.4. Sviluppa l'articolazione associativa nelle zone dove è debole o assente;
 - 1.5. Elabora progetti nazionali ed internazionali;
 - 1.6. Accetta ed esclude gli enti che chiedono di aderire su conforme parere dei Coordinamenti Regionali;
 - 1.7. Promuove l'immagine associativa unitaria;
 - 1.8. Approva gli statuti dei Coordinamenti Regionale e Interregionali;
2. I Coordinamenti Regionali e Interregionali coordinano l'attività degli enti aderenti presenti sul territorio di competenza.

Articolo 8

Adesioni sociali

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 CTS.

Ente - Direzione
Territoriale

MF
LF
SC
BA
BA
A



Articolo 8

Autonomia

1. numero degli associati e il numero dei consiglieri regionali sono determinati in base al numero di abitanti;

2. i Coordinamenti Regionali e Interregionali coordinano l'attività degli enti aderenti presenti sul territorio di competenza;

1.8. Approva gli statuti dei Coordinamenti Regionale e Interregionale;

1.7. Promuove l'immagine associativa unitaria;

1.6. Accetta ed esclude gli enti che chiedono di aderire su conforme parere dei Coordinamenti Regionali;

1.5. Elette i progetti nazionali ed internazionali;

1.4. Sviluppa l'attività associativa nelle zone dove è debole o assente;

1.3. Individua le politiche associative generali;

1.2. Promuove e gestisce attività di diritto e di fatto;

Articolo 7

Comitato

1. Il Comitato è l'organo di gestione e di coordinamento delle attività dei Comuni aderenti al Coordinamento Regionale e Interregionale;

2. Il Comitato è composto da:

a) un numero di componenti non inferiore al numero minimo di aderenti e non superiore al numero massimo di aderenti;

b) un numero di componenti non superiore al numero massimo di aderenti;

3. Il Comitato è presieduto da uno dei suoi componenti, eletto a maggioranza assoluta dei componenti;

Articolo 6

Struttura

1. Il Coordinamento Regionale e Interregionale è costituito da:

a) un numero di componenti non inferiore al numero minimo di aderenti e non superiore al numero massimo di aderenti;

b) un numero di componenti non superiore al numero massimo di aderenti;

2. Possono aderire all'associazione le ODV e gli altri tipi di Enti del Terzo Settore a base associativa che abbiano sede legale in Italia e che operino, in via esclusiva o prevalente, nell'ambito della Protezione Civile e/o del soccorso sanitario e che conformino i loro statuti ai principi previsti dal presente statuto.
3. I soci, ancorché eventualmente distinti in categorie deliberate dall'Assemblea, hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri. Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino con tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.

Articolo 9

Partecipazione

1. L'associazione rilascia ai soci ed ai volontari aderenti una tessera sociale con le modalità previste dagli organi nazionali di protezione civile e sanità.

Articolo 10

Requisiti degli aderenti

1. Possono aderire all'associazione uomini e donne avente i seguenti requisiti:
 - Avere un'età compresa tra 18 e 70 anni. Avere il godimento dei diritti civili e politici. Non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico, non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione e di non essere stato destituito da pubblici impieghi.
 - Non essere politicamente esposto;
 - * Certificato medico di sana e robusta costituzione;
 - Cittadinanza italiana.

Articolo 11

Diritti dei Soci

1. I soci ed i volontari hanno diritto di:
 - 1.1. Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
 - 1.2. Per gli associati e volontari maggiorenni aderenti, all'elettorato attivo e passivo per gli organi dell'associazione;
 - 1.3. Per gli associati e volontari minorenni aderenti non potranno partecipare all'elettorato attivo e passivo.
 - 1.4. Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
 - 1.5. Formulare proposte agli organi sociali nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
 - 1.6. Votare nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti (solo i soci).
 - 1.7. Prendere visione dei bilanci e dei libri sociali, previa richiesta scritta e motivata da formularsi al Presidente e da evadersi entro il termine di trenta giorni;



Articolo 11

Disposizione

1. Le associazioni e i comitati aderenti all'elezione attiva e passiva per gli italiani...
2. Le associazioni e i comitati aderenti all'elezione passiva e passiva...
3. Le associazioni e i comitati aderenti all'elezione attiva e passiva...
4. Le associazioni e i comitati aderenti all'elezione attiva e passiva...
5. Le associazioni e i comitati aderenti all'elezione attiva e passiva...
6. Le associazioni e i comitati aderenti all'elezione attiva e passiva...
7. Le associazioni e i comitati aderenti all'elezione attiva e passiva...
8. Le associazioni e i comitati aderenti all'elezione attiva e passiva...
9. Le associazioni e i comitati aderenti all'elezione attiva e passiva...
10. Le associazioni e i comitati aderenti all'elezione attiva e passiva...

1.8. Fruire della tutela e dei servizi realizzati dall'associazione nei diversi livelli.

Articolo 12

Doveri dei Soci

1. I soci ed i volontari hanno l'obbligo di:

- 1.1. Rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- 1.2. Diffondere e promuovere gli scopi e le attività dell'associazione sul proprio territorio, in particolare tra i propri soci e volontari, per rafforzare il senso di appartenenza unitario;
- 1.3. Utilizzare i simboli, marchi e loghi dell'associazione;
- 1.4. Mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci, dei volontari e dei terzi;
- 1.5. Versare la quota annuale, QUALORA deliberata dagli organi sociali;
- 1.6. Consegnare ai propri soci e volontari la tessera nazionale prevista dall'art. 8 dello Statuto versando all'associazione l'importo previsto dagli organi nazionali;
- 1.7. Prestare l'attività di volontariato dei propri aderenti a favore dell'associazione.
- 1.8. La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito e non è rivalutabile.
- 1.9. L'attività prestata dagli aderenti degli enti associati a favore dell'associazione si presume che sia sempre svolta a titolo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo le modalità disciplinate da apposito regolamento interno.

Articolo 13

Acquisizione e perdita della qualità di Socio

1. Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Presidente una domanda scritta firmata dal richiedente che dovrà contenere: nome e cognome, residenza, il codice fiscale, il recapito telefonico e gli indirizzi di posta elettronica certificata e /o ordinaria, l'autorizzazione a richiedere il certificato del casellario giudiziario presso il tribunale di appartenenza, la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi.
 - 1.1. E' preclusa la possibilità di associarsi ad a Coordinamenti Regionali o Interregionali .
2. Il presidente delibera sulla domanda entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione, previa acquisizione del parere conforme degli altri associati, secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni di alcun genere; la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
3. L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata. L'interessato, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio Nazionale dei Garanti.
4. La qualifica di socio si perde per:
 - estinzione;

- recesso;
 - decadenza;
 - esclusione.
5. L'estinzione del socio aderente estingue il rapporto sociale.
6. Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione scritta al Presidente dell'associazione tramite messaggio di posta elettronica certificata; salvo diverso accordo scritto il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.
7. L'associazione dichiara decaduti i volontari che:
- Abbiano perso i requisiti di ODV o di Ente del Terzo Settore a base associativa;
 - Abbiano cessato di svolgere in via esclusiva o prevalente l'attività di Protezione Civile o di soccorso sanitario;
 - Abbiano avuto una prolungata assenza non motivata dalle attività associative per un periodo pari o superiore a mesi 6 (180 giorni).
8. La decadenza ha effetto decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di invio da parte del presidente, della avvenuta cancellazione da volontario, con messaggio di posta elettronica certificata e/o ordinaria; in tale lasso di tempo il volontario può chiedere il reintegro dando giusta motivazione al presidente che si riserva di accettarla dopo giusta valutazione.
9. L'associazione può escludere i soci che:
- Non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
 - Tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione;
 - In qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.
10. Prima di procedere all'esclusione, il Presidente invia al socio una comunicazione, tramite messaggio di posta elettronica certificata e/o ordinaria contenente le motivazioni, consentendo facoltà di replica. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio con messaggio di posta elettronica certificata ed ha effetto decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento; entro tale termine il socio può adire il Collegio Nazionale dei Garanti e, in tale caso, l'efficacia dell'esclusione resta sospesa fino alla comunicazione della relativa pronuncia.
11. I soci receduti, decaduti o esclusi e gli aventi causa dei soci estinti non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcuna pretesa sul patrimonio sociale.

Articolo 14

Patrimonio, risorse economiche e assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, beni mobili e immobili è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 10

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto, presieduto dal Dirigente Scolastico, e dalla Giunta d'Istituto, presieduta dal Dirigente Scolastico, e viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto.

2. Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 15

Fonti di finanziamento

1. L'associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da tutte le fonti consentite dal CTS e dalle altre leggi vigenti quali, a titolo meramente esemplificativo:

- Rendite patrimoniali e finanziarie;
- Rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche;
- Contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Attività di raccolta fondi;
- Entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS.
- Richiedere il 5/1000 per l'associazione.

Articolo 16

Esercizio sociale, bilanci

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS.
3. Qualora le entrate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del CTS, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, con una annotazione in calce al rendiconto stesso.
4. L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.
5. Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i 20 (venti) giorni che precedono l'Assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.
6. Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del CTS la Direzione Nazionale deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri previsti dall'apposito decreto ministeriale e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 17

Volontari



AF LF Dec 2020 X

vincolo di benevolenza

Articolo 17

Volontari

6. Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del CTS la Direzione Nazionale deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri previsti dall'apposito decreto ministeriale e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

5. Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i 20 (venti) giorni che precedono l'Assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

4. L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

3. L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

2. Qualora le entrate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del CTS, è secondo dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, con una relazione in calce al rendiconto stesso.

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 15

Articolo 15

1. L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti all'associazione.
2. L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfetario.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione e con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
5. Se necessario l'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del CTS.

Articolo 18

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta; in ogni l'associazione assicura il rispetto del limite previsto dall'art. 33 del CTS.

2. In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del CTS.

Articolo 19

Organi Sociali

1. Sono organi dell'associazione:
 - L'Assemblea dei soci;
 - Il direttivo eletto dai soci;
 - Il Presidente dell'associazione;
2. Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
3. Tutti gli incarichi associativi non sono retribuiti.

Articolo 20

Libri Sociali

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - libro degli associati e dei volontari;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;



MT
LE
AC
A
A



avvicinatosi in modo prevalente dell'attività di volontariato della persona aderente
L'attività di volontariato è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo patrimoniale
L'attività di volontariato può essere retribuita soltanto in spese effettivamente sostenute e
L'attività di volontariato, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con appositi deliberati
L'attività di volontariato, con esclusione di rimborso spese di tipo forfetario.
L'attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o subordinato
L'attività di volontariato con l'associazione è con l'ente di cui il volontario è socio o membro
L'attività di volontariato non è attività volontaria
L'attività di volontariato è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento
L'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
L'attività di volontariato, l'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non
L'attività di volontariato, sensi dell'art. 17 del CTS.

Articolo 18

Lavoratori

L'attività di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altro
L'attività di volontariato, nel limite necessario al suo regolare funzionamento, può assumere lavoratori dipendenti e
L'attività di volontariato, in ogni caso, non può svolgere attività di lucro; il profitto previsto dalla legge
L'attività di volontariato, in ogni caso, non può svolgere attività di lucro; il profitto previsto dalla legge

3. In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del CTS.

Articolo 19

Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:
L'Assemblea dei soci;
Il direttivo eletto dai soci;
Il presidente dell'associazione;
2. Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
3. Tutti gli incarichi associativi non sono retribuiti.

Articolo 20

Libri sociali

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
Libro degli associati e dei volontari;
Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni della Direzione;
 - altri libri decisi in regolamento particolare se previsti.
2. I libri sono tenuti a cura della segreteria dell'associazione;
 3. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Articolo 21

Competenze

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali (se previste) e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:
 - Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - Nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - Approva il bilancio;
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - Delibera sull'esclusione degli associati;
2. L'Assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:
 - le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
3. L'Assemblea dovrà essere altresì convocata, entro 30 (trenta) giorni, se richiesta per iscritto al Presidente e da almeno un decimo dei soci, con raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata, con l'indicazione delle materie da trattare.
4. L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

Articolo 22

Assemblea: costituzione e deliberazioni

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei delegati dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei delegati dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei delegati presenti.
2. L'Assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei delegati dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei delegati dei soci: le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei delegati presenti. Per deliberare lo



Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'HF', 'LF', and a large signature.

Articolo 33

Assemblea costituzione e deliberazioni

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei delegati del socio. La seconda convocazione qualunque sia la presenza dei delegati del socio, in ogni caso se non è stata adottata la maggioranza dei delegati presenti.

L'ordine delle deliberazioni è stabilito dalla giunta di prima convocazione. La giunta di prima convocazione è composta da delegati del socio, la giunta di seconda convocazione è composta da delegati del socio e da delegati della giunta di prima convocazione.

La giunta di prima convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, sono presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga, in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

L'assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni, su richiesta per iscritto al Presidente e al primo delegato del socio, con raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica.

Lo scopo, l'ordine, la trattazione, la funzione e la soluzione dell'assemblea.

La modificazione dell'ordine del giorno della prima convocazione.

La giunta di prima convocazione, in prima convocazione, su richiesta per iscritto al Presidente e al primo delegato del socio, con raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica.

Delibera sull'ordine del giorno della prima convocazione.

La giunta di prima convocazione.

La giunta di prima convocazione, su richiesta per iscritto al Presidente e al primo delegato del socio, con raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica.

La giunta di prima convocazione, su richiesta per iscritto al Presidente e al primo delegato del socio, con raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica.

La giunta di prima convocazione, su richiesta per iscritto al Presidente e al primo delegato del socio, con raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica.

La giunta di prima convocazione, su richiesta per iscritto al Presidente e al primo delegato del socio, con raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica.

La giunta di prima convocazione, su richiesta per iscritto al Presidente e al primo delegato del socio, con raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica.

La giunta di prima convocazione, su richiesta per iscritto al Presidente e al primo delegato del socio, con raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica.

La giunta di prima convocazione, su richiesta per iscritto al Presidente e al primo delegato del socio, con raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica.

La giunta di prima convocazione, su richiesta per iscritto al Presidente e al primo delegato del socio, con raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica.

La giunta di prima convocazione, su richiesta per iscritto al Presidente e al primo delegato del socio, con raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica.

La giunta di prima convocazione, su richiesta per iscritto al Presidente e al primo delegato del socio, con raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica.

La giunta di prima convocazione, su richiesta per iscritto al Presidente e al primo delegato del socio, con raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica.

scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati dei soci.

3. Ciascun socio aderente ha diritto ad un delegato qualora alla data di convocazione dell'Assemblea sia impossibilitato.
4. Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'Assemblea stessa, per alzata di mano.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di sua assenza, dalla persona nominata dalla stessa Assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro; le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.
7. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
 - Che siano presenti il presidente ed il segretario della riunione, anche in luoghi diversi tra loro, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - Che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - Che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - Che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente;
 - Che in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione e vi siano più delegati dei soci sia predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 23

Direzione: costituzione

1. La Direzione è l'organo di amministrazione dell'associazione ed è composto da un numero di membri deliberato dall'Assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a sette e non superiore a undici, eletti tra i soci maggiorenni degli enti aderenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Ai membri della Direzione è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. La Direzione, nella sua prima riunione:
 - Nomina il proprio Presidente e il Vice-Presidente;
 - Assegna a propri membri le deleghe di Segretario, Tesoriere, Coordinatore, Vice-Coordinatore, Responsabile delle comunicazioni e altre deleghe.

Ufficio Tr...

MF
LI
De
Pa
zo
A



Articolo 53

4. La Direzione può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri ai sensi del comma precedente.
5. Mancando durante l'esercizio uno o più membri la Direzione provvede a cooptare i primi dei non eletti: in ogni caso i nuovi membri dovranno essere ratificati dalla prima Assemblea utile e scadranno assieme agli altri membri; in caso di mancanza di oltre la metà dei membri eletti o ratificati dall'Assemblea occorre convocare, entro trenta giorni, l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intera Direzione.
6. I membri della Direzione decadono dall'incarico qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.
7. La Direzione è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e, in ogni caso, almeno una volta ogni tre mesi o quando ne sia richiesto da almeno 2 (due) membri. La convocazione deve avvenire con messaggio di posta elettronica ordinaria o certificata con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni.

Articolo 24

Direzione: compiti e funzionamento

1. La Direzione è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'Assemblea.
2. Ai conflitti di interesse dei membri della Direzione si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.
3. In particolare spetta alla Direzione deliberare:
- Sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'Assemblea;
 - Sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
 - Sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del CTS, rispettando i criteri e limiti previsti dal D.M. 107/2021;
 - Sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
 - Sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
 - Sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'Assemblea dei Soci;
 - Su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente Nazionale da un membro.
4. La Direzione si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei membri; le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri in carica. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.
5. La Direzione è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente Nazionale o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
6. Le riunioni della Direzione si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'Assemblea.



HF
LE
DE
BA
A



7. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Articolo 25

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dai soci costituenti l'associazione, dai soci iscritti al registro, dal direttivo (se previsto) e può essere rieletto.
2. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza generale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri della Direzione, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dai soci.

In caso di cessazione del Presidente, per qualunque motivo, spetta al Vice-Presidente convocare la i soci per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il membro più anziano di età.

Articolo 26

Il Collegio Nazionale dei Garanti

1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Nazionale dei Garanti, composto da tre membri effettivi e da uno supplente, scelti fra i soci degli enti aderenti, indicandone il Presidente; esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
2. Il Collegio delibera:
 - Sui ricorsi degli enti aderenti contro i provvedimenti adottati nei loro confronti dall'Assemblea o dalla Direzione Nazionale;
 - Sulle controversie fra gli enti aderenti in relazione all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto e dei regolamenti;
 - Sulle controversie tra gli Organi Sociali Nazionali ed i Coordinamenti Regionali o Interregionali;
 - Sui procedimenti di mancata ammissione a socio, di decadenza o di esclusione da socio.
3. Il ricorso al Collegio comporta l'accettazione che il suo giudizio sia considerato inappellabile dalle parti.
4. Il Collegio:
 - garantisce il diritto al contraddittorio tra le parti;
 - opera come amichevole compositore senza formalità di rito;
 - delibera entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione delle parti;
 - le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
5. Le riunioni del Collegio si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'Assemblea.

MF LF No. 47 24



25 ottobre

Articolo 2

Articolo 27

Coordinamenti Regionali e/o Interregionali

1. L'associazione promuove tra gli enti aderenti la costituzione del Coordinamento Regionale con compiti di coordinamento in ambito regionale e di rappresentanza politica associativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, delegando a tali organismi la rappresentanza dell'associazione rispetto ai rapporti con la Regione di appartenenza, con le relative Province e con qualsiasi organismo pubblico con competenza sovra provinciale, limitatamente al territorio della Regione di riferimento, nonché compiti di verifica, con l'obbligo di segnalare all'associazione l'eventuale mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento della qualifica di socio da parte degli enti aderenti.

Per le sole Province Autonome di Trento e Bolzano qualsiasi riferimento statutario agli organismi regionali è da intendersi riferito ad autonomi organismi provinciali ed alle correlative istituzioni pubbliche territoriali.

3. Ogni ente aderente presente sul territorio regionale è obbligato ad aderire anche al relativo Coordinamento Regionale.
4. Il Presidente Nazionale convoca, almeno una volta all'anno, i rappresentanti dei Coordinamenti Regionali per esprimere parere consultivo in tema di linee di indirizzo politico dell'Associazione.
5. Gli statuti dei Coordinamenti Regionali dovranno essere approvati dalla Direzione Nazionale e rispettare i seguenti requisiti:
- Essere costituiti come ODV o come Enti del Terzo Settore a base associativa secondo le regole del CTS;
 - Avere scopo istituzionale analogo a quello di cui all'art. 5;
 - Avere una struttura associativa democratica;
 - Avere organi sociali con struttura e funzioni analoghi a quelli dell'associazione nazionale;
 - Devolvere, in caso di estinzione e scioglimento, il patrimonio residuo ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 28

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa l'Assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri.
2. Nel caso l'associazione non abbia ottenuto la personalità giuridica e non vi siano elementi patrimoniali attivi e passivi l'Assemblea Straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'Associazione, senza previa messa in liquidazione.
3. Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

I membri del consiglio direttivo

Il presidente

Federico
Pierluigi
Giovanni

Luca
Giovanni
Emmanuel Adams

Il presidente

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Territoriale di Benevento



Eseguita registrazione il 14/03/2026
N° 276 Mod. 3 Vol. 1
Pagati € 200,00 duecento/00
☐ Cedolare secca Art. 3 D.Lgs

Il Funzionario
MASSIMO
FRANZOSI
(*) Firma su delega del
Direttore Provinciale
Fernando Marone
disposizione di servizio n. 43/29
ANGELO
NAPOLITANO

Articolo 28